



Comune di Rivarossa

Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 c. 612 legge 190/2014)

Gruppo societario coinvolto nel processo di razionalizzazione

Banca di Credito cooperativo di Rivarolo Canavese, Rivara ed Enti Territoriali locali – Riva Banca – Società cooperativa per Azioni.

Il Comune ha acquisito n.5 azioni del valore nominale di euro 100,00 cadauna del Comitato promotore al fine di sostenere e farsi parte attiva della costituzione di un soggetto creditizio in grado di sostenere l'attività economica e lo sviluppo del territorio amministrato e ciò essendo stata rilevata la sostanziale impossibilità per i soggetti economici di rinvenire idonee risposte sul mercato. Essendo stata oggi autorizzata l'attività bancaria e la prestazione di servizi di investimento si ritiene che sia venuto meno l'interesse del Comune di Rivarossa ad un mantenimento della partecipazione azionaria nella nuova banca di credito cooperativo.

Azioni di razionalizzazione

Alienazione della partecipazione.

In caso di mancato acquisto delle quote da parte degli altri soci, si provvederà all'alienazione mediante procedura di evidenza pubblica. Nell'ipotesi che tale procedura dovesse essere infruttuosa troverà applicazione l'art.1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n.147.

Tempistica attuativa

Il termine massimo per l'ultimazione del procedimento di alienazione è definito dall'art.1, c.569, della legge n.147/2013.

Il tentativo di alienazione mediante procedura pubblica sarà esperito entro il 31 dicembre 2015.

Risparmi economici conseguibili

Non avendo la Riva Banca ancora intrapreso l'attività creditizia non sono conseguibili risparmi economici, né diretti, né indiretti

Rivarossa, 23 marzo 2015

IL SINDACO
(dott.Enrico VALLINO)

RELAZIONE TECNICA

QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO

I commi 611 e seguenti della legge 190/2014, obbligano gli enti locali, ferma restando l'eliminazione delle partecipazioni non indispensabili (art.3 commi da 27 a 29 della legge 244/2007), ad avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute in modo da conseguire entro il 31/12/2015 la riduzione delle stesse ottenendo dei risparmi di spesa. Tale processo deve tenere conto anche dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il comma 612 indica la procedura da seguire ed i tempi.

I tempi di operatività delineati sono:

- entro il 31 marzo 2015 redazione del piano operativo di razionalizzazione che compete nel caso di enti pubblici locali al sindaco;
- entro 31/12/2015 il termine entro il quale deve essere conseguito (in tutto o in parte) il risultato della riduzione;
- entro il 15 marzo del 2016 redazione di una relazione sull'attuazione del piano operativo contenente i risultati ottenuti.

Il piano operativo e la relativa relazione tecnica, una volta adottati, vanno inoltrati alla Corte dei Conti sezione controllo e pubblicati sul sito istituzionale dell'ente come pure la relazione successiva contenente i risultati ottenuti alla data del 15/03/2016.

La pubblicazione costituisce adempimento in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs 33/2013.

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Il Comune detiene le seguenti partecipazioni dirette:

<i>Denominazione</i>	<i>Codice fiscale</i>	<i>Forma giuridica</i>	<i>Attività prevalente</i>
Società Metropolitana Acque Torino - SMAT	07937540016	S.p.A.	Gestione servizio idrico integrato
Provana	07610810017	S.p.A.	Fornitura, organizzazione e gestione di servizi pubblici
Banca di Credito cooperativo di Rivarolo Canavese, Rivara ed Enti Territoriali locali –	95018200014	Società cooperativa per	Credito cooperativo

Riva Banca –Società cooperativa Banca		azioni	
---------------------------------------	--	--------	--

Conseguenzialmente alla partecipazione a SMAT S.p.A. il comune detiene altresì le seguenti partecipazioni indirette:

- Risorse Idriche S.p.A.;
- Aida Ambiente s.r.l.;
- ASA Acque s.r.l.;
- SAP Gruppo.

Le partecipazioni come sopra evidenziate si ritiene che debbano essere trattate separatamente:

1)SMAT S.p.A.

Dall'oggetto sociale si evince che la società produce servizi di interesse generale rientranti nei limiti di competenza dell'Ente. A ciò deve essere aggiunto il fatto che il Comune, in quanto inserito ex lege in uno specifico ambito territoriale ottimale, non può discostarsi dalle scelte di gestione effettuate dall'ente di governo competente in materia di affidamento per l'area di appartenenza. Si ritiene pertanto la partecipazione in oggetto legittima.

2)Provana S.p.A.

Prescindendo da ogni valutazione si evidenzia che con atto di assemblea straordinaria tenutasi in data 13.05.2014 (Repertorio n.75187 del 13.5.2014 prof.Angelo Chianale Notaio) la società è stata posta in liquidazione volontaria.

3)Riva Banca S.coop.p.A.

Il Comune ha partecipato alla fase di costituzione della banca verificando la sussistenza delle condizioni atte a qualificare le attività della costituenda società come rispondenti alle finalità dell'Ente.

Riva Banca ha ricevuto in data 26.1.2015 la comunicazione formale dell'autorizzazione della Banca d'Italia all'esercizio dell'attività bancaria e alla prestazione di servizi di investimento. Essendosi perfezionato l'iter di costituzione del nuovo istituto di credito cooperativo si ritiene che non sussistano più le originarie ragioni di mantenimento delle quote detenute dal Comune. Conseguenzialmente si propone la cessione delle quote detenute.

Stante la micropartecipazione detenuta (n.5 quote di 100,00 € cadauna) e la fase di start up appena conclusa si ritiene che gli effetti della razionalizzazione sul bilancio dell'ente locale (maggiori entrate e/o minori spese) siano di fatto inesistenti, come inesistente, logicamente, è ogni eventuale situazione debitoria.

INADEMPIMENTO

Il legislatore non ha previsto meccanismi sanzionatori specifici rispetto all'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 611 e 612, né ha previsto forme di intervento sostitutivo per inadempienza entro il termine del 31 marzo 2015, circostanze che potrebbero portare a considerare come "ordinatorio", piuttosto che come "perentorio", il suddetto termine.

Occorre comunque tenere conto del possibile danno erariale ravvisabile dal mancato ottenimento di risparmi di spesa che l'adozione del piano avrebbe conseguito.

Rivarossa, 20 marzo 2015

Il Segretario comunale
(dott.Filadelfo Curcio)